

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 185

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 marzo 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente Decreto Legislativo recepisce la Direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione ed all'avendita dei prodotti del tabacco. Considerati gli effetti particolarmente nocivi del tabacco, tale provvedimento mira a favorire la protezione della salute e ad informare correttamente i consumatori sui rischi legati all'uso del tabacco.

A tal fine, fissato l'ambito della disciplina e le definizioni legali essenziali per la sua applicazione, esso stabilisce i tenori massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio ammessi a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le sigarette comunque commercializzate o prodotte in Italia con i relativi metodi di misurazione, individua il provvedimento (Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) con il quale sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori di analisi autorizzati all'espletamento ovvero alla verifica delle relative analisi, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori nonché le ulteriori prove richieste ai fabbricanti o agli importatori ai fini della determinazione del tenore e degli effetti sulla salute di altre sostanze contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano.

I risultati delle prove effettuate sono trasmessi annualmente al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori, le informazioni acquisite, fatte salve quelle che eventualmente rivestano carattere di segreto commerciale, sono rese note con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le misurazioni dei tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio sono effettuate da qualificati laboratori di analisi, autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità previa verifica dei relativi requisiti strutturali, tecnologici e funzionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda le competenze del laboratorio di cui al D.M. 31 agosto 1994.

Il Decreto introduce nuove norme per l'etichettatura dei prodotti del tabacco, per quanto riguarda sia il testo delle avvertenze generali e supplementari stampate sulle confezioni sia le loro caratteristiche grafiche (posizione, dimensioni, carattere e corpo del testo). Nello stesso tempo, una migliore e più corretta informazione dei consumatori viene vietato l'uso sulle confezioni di prodotti del tabacco di tutte le diciture, le immagini o gli elementi figurativi suscettibili di trarre in inganno dando la falsa impressione che alcuni prodotti siano meno nocivi di altri.

Il Decreto, inoltre, obbliga i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco a presentare un elenco completo di tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione. Tale elenco, corredato dei dati tossicologici, viene fornito con cadenza annuale alle autorità competenti che ne dispongono la diffusione al pubblico attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle informazioni che costituiscano un segreto commerciale.

Viene poi, ribadito il divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale, già imposto nel nostro Paese dalla legge 22 febbraio 1996, n.146.

Sulla base delle ulteriori determinazioni in futuro adottate dalla Commissione delle Comunità europee per l'adeguamento delle disposizioni in esame al progresso scientifico e tecnico è demandato a successivi decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze

l'aggiornamento delle prescrizioni relative, in particolare: ai metodi di misurazione del tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette; alle avvertenze obbligatorie a per le confezioni a protezione della salute; ai contrassegni da riportare sulle confezioni dei prodotti per renderne individuabile la provenienza e la data di produzione ed alla lista degli ingredienti autorizzati.

In sede di disposizioni transitorie si prevede, poi, che le sigarette non conformi alle prescrizioni della nuova normativa possano essere commercializzate fino al 30 settembre 2003, mentre per gli altri prodotti diversi dalle sigarette lo stesso termine scade il 30 settembre 2004, sempreché si tratti— in entrambe le ipotesi - di prodotti che risultino già iscritti nella “tariffa di vendita” alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L’emanazione del decreto (così come l’abrogazione di norme che esso dispone all’articolo 11) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/37/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO
DEL 5 GIUGNO 2001 SUL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA
LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 117 e 120 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

VISTA la legge 1° marzo 2002, n.39, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001 e in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, con particolare riguardo all’articolo 14;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce norme riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute, le altre

indicazioni da riportare obbligatoriamente sui pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, s'intendono per:

- a) prodotti del tabacco, i suoi prodotti, in seguito denominati "prodotti", destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;
- b) catrame, il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;
- c) nicotina, gli alcaloidi nicotinici;
- d) tabacco per uso orale, tutti i prodotti del tabacco destinati ad un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti-porosi o sotto una forma simile ad un prodotto alimentare;
- e) ingrediente, qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia o da altre parti naturali o non lavorate della pianta del tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti

Articolo 3 (Tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia non può superare rispettivamente:

- a) 10 mg/sigaretta per il catrame;
- b) 1 mg/sigaretta per la nicotina;
- c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio.

2. Per le sigarette fabbricate in Italia e destinate all'esportazione al di fuori della Unione europea, i limiti delle sostanze di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400 art. 17 possono essere adottate disposizioni più restrittive in ordine ai tenori di cui al comma 1, ferma restando la decorrenza ivi prevista e la deroga temporale di cui al comma 2.

4. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono pubblicati per ciascun anno solare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per le singole tipologie di sigarette, i tenori delle sostanze di cui al comma 1.

Articolo 4 (Metodi di misurazione)

1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori, in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati.

2. Con decreto del Ministro della salute, emanato ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 400 art. 17 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicità nell'ambito dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti;

b) le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano.

3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale.

4. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero della salute comunica, altresì, annualmente alla Commissione europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

(Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi)

1. L'Istituto superiore di sanità è l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame, in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potestà di verifica nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al tenore delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, sia al fine dell'immissione in commercio che nella fase di commercializzazione del prodotto.

3. Ai fini delle autorizzazioni previste dal comma 1 i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanità apposita istanza, corredata della dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'Istituto superiore di sanità, esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneità, autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle misurazioni dei tenori di

cui al medesimo comma, e può procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.

5. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le integrazioni rese necessarie dal presente articolo al decreto del Ministro della Salute del 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2000, numero 70, e successive modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore della sanità.

Articolo 6 (Etichettatura)

1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono indicati a stampa, in lingua italiana, su un lato di ciascun pacchetto di sigarette, in modo da coprire almeno il 20% della corrispondente superficie.

2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti, ad eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo reca obbligatoriamente le seguenti avvertenze:

a) avvertenza generale:

- 1) Il fumo uccide; oppure:
- 2) Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno

Le avvertenze generali di cui sopra si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto.

b) un'avvertenza supplementare ripresa fra le seguenti:

- 1) Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus;
- 2) Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni
- 3) Fumare in gravidanza fa male al bambino
- 4) Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo
- 5) Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare
- 6) Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare
- 7) Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali
- 8) Il fumo invecchia la pelle

Le avvertenze supplementari di cui al comma 2, lettera b) si alternano in modo da comparire con regolarità. L'avvertenza supplementare è stampata sulla seconda superficie più visibile della confezione nonché su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

3. I prodotti del tabacco non da fumo recano, sulla parte più visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi, l'avvertenza: "Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n 400, art. 17, sono definite le misure conseguenti all'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute.

5. L'avvertenza generale di cui al comma 2, lettera a) e l'avvertenza per i prodotti del tabacco non da fumo di cui al comma 4, coprono almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono stampate. L'avvertenza supplementare

di cui al comma 2, lettera b) copre almeno il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale è stampata. Tuttavia per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette, la cui superficie più visibile sia superiore a 75 cm², la superficie delle avvertenze di cui al comma 2 è di almeno 22,5 cm² per ogni parte.

6. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori delle sostanze, di cui al presente articolo, è stampato:

- a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
- b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
- c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
- d) per i prodotti diversi da quelli di cui al comma 4, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, ricompreso nelle superfici indicate ai commi 1 e 6, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita;

7. Le avvertenze e le indicazioni prescritte dal presente articolo non possono figurare sui bolli fiscali delle confezioni. Esse sono stampate in modo inamovibile e indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte o interrotte da altre indicazioni od immagini, né a seguito dell'apertura del pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, tali avvertenze ed indicazioni possono essere apposte mediante etichette adesive, purché inamovibili.

8. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto vengono apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

9. Per assicurare in ogni momento l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti, in qualsiasi forma appropriata che ne permetta l'individuazione della provenienza e della data di produzione, su ogni loro confezione viene obbligatoriamente riportato il numero del lotto od altro segno equivalente. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 19 marzo 2001, n. 92.

Articolo 7

(Altre informazioni riguardanti il prodotto)

1. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella loro fabbricazione con le relative quantità, suddivisi in base alla marca ed al tipo. All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'impiego nei prodotti di tali ingredienti, ne indichi la funzione e ne specifichi la categoria. L'elenco è, inoltre, corredato dai dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto tra gli altri, anche degli effetti di dipendenza. L'elenco è compilato secondo l'ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite con cadenza annuale e per la prima volta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché mediante diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi

del presente articolo, fatte salve quelle che eventualmente rivestano carattere di segreto commerciale.

3. Il Ministero della salute comunica annualmente alla Commissione Europea tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 8 (Denominazione del prodotto)

1. A partire dal 30 settembre 2003, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, è vietato l'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali "basso tenore di catrame", "light", "ultra light", "mild", nonché di denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.

Articolo 9 (Importazione vendita e consumo di prodotti del tabacco)

1. Sono consentiti l'importazione, la vendita e il consumo di prodotti conformi al presente decreto, salva l'eventuale emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ed ogni provvedimento adottato ai fini della verifica degli elementi forniti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie)

1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto e già prodotte alla data della sua entrata in vigore possono ancora essere commercializzate fino al 30 settembre 2003.
2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto e già prodotti alla data della sua entrata in vigore possono essere commercializzati fino al 30 settembre 2004.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli prodotti che risultino già iscritti nella tariffa di vendita alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 11 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 37, commi 3, 4 e 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il decreto ministeriale 31 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 agosto 1990, n. 198), il decreto ministeriale 16 luglio 1991 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 agosto 1991, n. 201), il decreto ministeriale 11 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 1991, n. 294) e il decreto ministeriale 26 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230), nonché l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Resta in vigore il disposto dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Articolo 12 (Sanzioni)

1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto dal presente decreto è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro diecimila ad euro centomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Repertorio Atti n. 1633 del 27 Febbraio 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2003

Oggetto: Schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 29 novembre 2002.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che questa Conferenza è obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegno di legge o di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, già approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 29 novembre 2002, che recepisce la Direttiva 2001/37/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, il 12 febbraio 2003 i rappresentanti delle Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il proprio avviso favorevole;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO altresì che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, ha fatto presente che la fissazione di tempi rigidi per la commercializzazione dei prodotti del tabacco recanti la nuova etichettatura potrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto si è concordato di tenere conto di questa osservazione in sede di esame finale del testo in Consiglio dei Ministri;

esprime parere favorevole

sullo schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della salute, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- 4 MAR. 2003

Roma,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

J. C. ...

PR

